



Rif. 170 11 -OIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli,
nella persona del Giudice dott. Manlio Merolla, ha pronunciato la
seguinte*

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero **21513** del ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno **2011**;

**Oggetto: Opposizione Ord.Ingiunzione ex L. 689/1981
Violazione CdS ;**

TRA

Y.Y. elett.te dom.to in NAPOLI via ----- presso avv.
----- che la rappresenta e difende COME
INDICATO IN ATTI giusto mandato a margine del libello
introduttivo- **Cod. FISCALE / PARTITA IVA RILEVATO IN ATTI:-**
-----.

CONTRO

**COMUNE DI NAPOLI IN PERSONA SINDACO pt
Costituito**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso parte ricorrente ha richiesto l'annullamento della:
**VERBALE POLIZIA MUNICIPALE NUMERO C/O ----- -
AUTO ----- DI PROPRIETA' DEL SIGNOR -----
----- DI EURO 155,00 PER VIOLAZIONE
ORDINANZA SINDACALE DEL 9.2.2011 (GIORNO
PRECEDENTE AL VERBALE CONTESTATO) CONTESTATA E
NOTIFICATA AL TRASGRESSORE PERSONALMENTE IN PARI
DATA. RICHIESTA SOSPENSIONE ESECUZIONE IN RICORSO.**

La causa veniva fissata all'udienza del **20.07.2011.**

GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA

SENTENZA O. I. A.
GIUDICE DR. MANLIO MEROLLA VI SEZIONE NAPOLI



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

Acquisita la documentazione, verificate le notificazioni di rito e la costituzione della P.A.(rappresentante in giudizio il Tenente della PM ----- – decreto 209/2011) la causa veniva riservata a sentenza .

Il Giudice al termine della suddetta udienza, decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art.23 della legge n.689/81 e della sentenza Corte Costituzionale n. 534/90.

CONCLUSIONI

IL RICORRENTE: COME DA RICORSO:

1-.STATO DI NECESSITA' E DI URGENZA STANTE CHE PER GRAVI CONDIZIONI FISICHE DEL PADRE RICOVERATO PRESSO L'OSPEDALE CARDARELLI (COME DA CERTIFICATO PRODOTTO – DECEDUTO IL --- ----- COME ACCERTATO DALLA PM);

2- NONCHE' ECCEPISCE NON PRODOTTA COPIA AFFISSIONE ALBO PRETORIO.

3. DISCRASIA APPLICATIVA DELLA VIOLAZIONE CHE NEL CASO IN ESAME E' DI EURO 74,00 E NON EURO 155,00 , la quale non comporta in caso di reiterazione nel biennio la sospensione della patente di guida.

4. SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' .

P.A.: COSTITUITA –

RIGETTO DELLA DOMANDA. VERBALE ORIGINALE ALLEGATO – DIVULGAZIONE TRAMITE ALBO PRETORIO (**NON PRODOTTA PROVA**),

NONCHE' “**AFFIANCATA** “ DIVULGAZIONE A MEZZO STAMPA prodotta nota DIPARTIMENTO AMBIENTE” COMUNE NAPOLI a firma -----.

Verbale elevato in ottemperanza alla OS 211/11 DELIBERA GIUNTA N. 2285/2010 .



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata l'**ammissibilità del ricorso in opposizione**, sia ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 che della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/98.

Nel Merito della Controversia

Passando quindi al merito della controversia, occorre effettuare in primis un:

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Brevemente si osserva: **che la vexata quaestio in esame trattasi di contravvenzione al codice della strada elevato e contestato in ottemperanza alla O.S. 211/11 vista la delibera di Giunta n. 2285/2010 punto B:” chiunque circola in violazione delle limitazioni previste dalla presente delibera è soggetto alle sanzioni previste di cui all’art. 7 comma 113 bis del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, così come modificato dalla legge 29 luglio 201. N. 120”** - rientrante tra le materie di competenza del sottoscritto giudicante.

DALL'ANALISI DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE DELL'INTERA VICENDA

RICHIESTA APPLICAZIONE STATO DI NECESSITA' E DI URGENZA

STATO DI NECESSITA' E DI URGENZA STANTE CHE PER GRAVI CONDIZIONI FISICHE DEL PADRE RICOVERATO PRESSO L'OSPEDALE CARDARELLI (COME DA CERTIFICATO PRODOTTO – DECEDUTO IL 26.3.11 COME ACCERTATO DALLA PM);

Dall'analisi dei fatti e delle circostanze dell'intera vicenda, nel comportamento dell'opponente appare rilevare la scriminante di cui all'art. **54 del codice penale**, che disciplina **il c.d. stato di necessità**.



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

In particolare, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

A tal riguardo all'udienza odierna è stato rappresentato che l'istante notiziata dell'aggravarsi dello stato di salute del padre ricoverato in Ospedale, in cuor suo con l'intento amoroso di poter prestare un soccorso e sostegno emotivo per scongiurare il pericolo di dipartita era occorsa dallo stesso, che è risultato deceduto qualche settimana successiva.

Il principio a cui si ispira **la scriminante in oggetto è fatto proprio anche dalla normativa del Codice della Strada**, come è possibile **evincere indirettamente dal combinato disposto degli artt. 157 e 158 C.d.S.**, laddove si consente al conducente di effettuare una sosta di emergenza per malessere fisico dello stesso o di un passeggero.

Orbene, **non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità : cosi' dispone anche l'art. 4 della Legge 24/11/1981 n. 689**, che regola e disciplina il procedimento di opposizione a sanzioni amministrative.

Dando, infatti, per accertato e provato il fatto che ha dato origine al verbale d'infrazione (che fa fede fino a querela di falso) – con l'applicazione del combinato disposto degli artt. 54 codice penale e 4 comma 1 legge 689/81, **viene tuttavia a cadere l'antigiuridicità del fatto stesso.**

Peraltro, la giurisprudenza della **Suprema Corte riconosce analogia efficacia alla c.d. scriminante putativa**, atteso che *"nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 delle violazioni amministrative, per cui è richiesto un elemento psicologico quale la legge penale esige per le contravvenzioni, operano le esimenti (nella specie, stato di*



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

necessità) anche nella forma putativa” (così, **Cass. Civ. 9756/90**).

ECCEZIONI ULTERIORI SOLLEVATE

NON PRODOTTA COPIA AFFISSIONE ALBO PRETORIO.

DISCRASIA APPLICATIVA DELLA VIOLAZIONE CHE NEL CASO IN ESAME E' DI EURO 74,00 E NON EURO 155,00 , LA QUALE NON COMPORTA IN CASO DI REITERAZIONE NEL BIENNIO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.

Peraltro, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa , di cui all'art. 22 della Legge 689/81, così come nell'ordinario processo civile, vige il principio dell'onere della prova a carico delle parti in causa, onere disciplinato dagli artt. 2697 e ss. del Codice Civile.

Nella causa in esame, **l'opponente costituendosi in giudizio con atto d'opposizione, ha spiegato le sue legittime difese avverso il verbale di contestazione impugnato.**

A tale riguardo, l'orientamento della **Corte di Cassazione, ed espresso in numerose sentenze (*si citano per tutte, Cass. Civ., sez. I, n. 7296 del 08/08/1996 ; e Cass. Civ., sez. I, n. 7951 del 25/08/1997*)** appare volto ad affermare che “ **l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale (quella formale riguarda l'opponente) spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere una sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa ...”.**

In buona sostanza, la Suprema Corte, nelle summenzionate pronunce, afferma che è “... l'autorità che ha emesso il provvedimento ...” ad assumere la veste sostanziale di attore, e “ ad essa il penultimo comma dell'art. 23 legge 689/81



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

addossa l'onere di provare il fondamento della pretesa sanzionatoria, e cioè la sussistenza in concreto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo contestato, per il quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione ".

Ciò posto, **si rileva la mancata specifica contestazione – da parte della P.A. - dell'eccezione sollevata dall'opponente**, circostanza che, anche alla luce del principio giuridico di cui all'art. 115 c. p.c., non può non essere presa in considerazione ai fini del decidere.

Sulla scorta di quanto rilevato, accertata la violazione nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, si individua:

IN RELAZIONE alla scriminante dello stato di necessità, oltre che nel diritto costituzionale alla salute umana, di cui all'art. 32 Cost., il duplice elemento della fattispecie che non consente di attribuire alla stessa il carattere dell'antigiuridicità, anche in virtù del fatto che – ex art. 23 comma 12 legge 689/81 – non sono emerse prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (e fornite da controparte).

IN RELAZIONE all'eccezione di mancata prova documentale **dell'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO (unica e vera pubblicità disposta ex lege)** non sostituibile da pubblicità " affiancate" sebbene quest'ultime provate con la nota prodotta.

A tal riguardo si osserva che **l' ORDINANZA SINDACALE DEL 9.2.2011 è PRECEDENTE AL VERBALE CONTESTATO di un solo giorno (verbale 10.02.11)**, pertanto risulta sulla base di semplici e ragionevoli considerazioni logiche giuridiche che l'affissione all'albo pretorio, seppure disposta sia stata tuttavia del tutto irrituale.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 C. p. c., vertendo su presunzioni legali, va osservato che in ossequio agli autorevoli e costanti



SENTENZA OIA

RG. 21513 /11

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

orientamenti della **Suprema Corte che con sentenze n.849/2004 et n.519/2005** estende in sede di sindacato giurisdizionale sul provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, **la legittimità del provvedimento statuendo che deve essere controllata sotto ogni profilo**, sicchè non vi è alcun accertamento dell'autorità irrogante che possa pregiudicare il diritto dell'interessato a far valere, in sede di opposizione, l'infondatezza della pretesa avanzata.

Proprio perché il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, si ritiene anche ai sensi dell'art. 92 comma 2 C. p. c., vertendo su presunzioni legali, che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – VI SEZIONE, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, OGNI CONTRARIA ISTANZA ED ECCEZIONE DISATTESA, COSÌ PROVVEDE:

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Accoglie l'opposizione proposta da -----, come sopra rappresentata e difesa, vista la scriminante dello stato di necessità ed atteso che non sono emerse prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Conseguentemente, annulla il verbale di contestazione n. c/o 224750 elevato in data 10/02/2011 dalla Polizia Municipale di Napoli.

Spese interamente compensate.

Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 20.07.2011

IL GIUDICE DI PACE
DOTT. MANLIO MEROLLA

TIMBRO

GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA